

MODIFICHE COSTITUZIONALI, AUTONOMIA SCOLASTICA E FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA

- di Franco Galgano -

*pubblicato su "Scuola Snals"
n. 53 del 09.03.02*

NELL'AMBITO della legge che modifica il titolo quinto della Costituzione, l'autonomia scolastica si configura quale materia ricadente nella sfera della sola potestà legislativa dello Stato, a conferma della sua natura istituzionale.

Un aspetto, questo, di significativa rilevanza in quanto, così intesa, l'autonomia consente di distinguere gli ambiti d'intervento dello Stato da quelli riservati alle Regioni, nonostante le nebulosità del nuovo testo costituzionale.

Infatti, al di là di discutibili interpretazioni, risulta evidente che dal riconoscimento della natura istituzionale dell'autonomia scolastica discendano:

- l'unitarietà del sistema educativo, in ragione delle finalità che la scuola persegue, ovvero dell'obbligo fatto allo Stato di assicurare le pari opportunità formative su tutto il territorio nazionale;
- l'autonomia del collegio dei docenti, anche per il carattere progettuale che riveste il Piano dell'offerta formativa, ai fini dell'interazione delle vocazioni culturali ed economiche del territorio con quelle di respiro nazionale ed europeo.

È lecito pertanto sostenere che le norme generali dell'istruzione sono a tutela della funzione istituzionale del sistema educativo e delle libertà sue costitutive e che, di conseguenza, riguardano:

- l'articolazione degli ordinamenti;
- il reclutamento del personale;
- i Piani di studio ed i relativi standard formativi;
- la valutazione della qualità dell'offerta formativa;
- lo stato giuridico del personale;

- il sistema delle relazioni interne ed esterne alla scuola;
- l'integrazione dei sistemi formativi.

Una tesi, questa, che trova una prima conferma nel testo di *"legge delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale"* che non solo delinea i nuovi ordinamenti dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, ma regola e fissa i criteri in ordine alla "valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione", alla "alternanza scuola lavoro" ed alla "formazione iniziale degli insegnanti".

Né vale il riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, per sostenere che le norme generali interessino soltanto il sistema dell'istruzione, in quanto i percorsi formativi, nella loro distinzione, dovranno pur sempre assicurare quei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 3, lett. m, della L. 3/01.

Trova, invece, piena legittimazione la rivendicazione delle Regioni in materia di:

- pianificazione del servizio scolastico sul territorio;
- amministrazione del personale.

Entrambe le materie hanno infatti carattere strumentale e rispondono a finalità meramente organizzative e, come tali, rientrano nella sfera della legislazione concorrente il cui solo vincolo rimane quello di non contraddire le norme generali dell'istruzione.

All'interno di un quadro così definito, l'autonomia si configura quale elemento di raccordo tra la funzione istituzionale ed il ruolo sociale della scuola e diventa lo snodo attraverso il quale il processo di innovazione in atto e le modifiche al titolo V della Costituzione trovano motivo di complementarità.

D'altronde, solo attraverso la piena valorizzazione di fattori di qualità quali l'integrazione tra scuola-università, centri di formazione professionale ed imprese, e solo nella mediazione della flessibilità strutturale ed organizzativa sarà possibile assicurare l'unitarietà progettuale del sistema formativo e, nel contempo, promuovere e favorire quelle distinzioni e specificità connesse alle esigenze del territorio.

Tutto questo nella consapevolezza che occorre vigilare affinché l'autonomia scolastica venga interpretata e tutelata nella sua funzione istituzionale, anche per evitare che rigurgiti di dirigismo vanifichino la sua portata sociale e culturale.

In altri termini, si ritiene che occorra fare chiarezza circa le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, dei dirigenti generali dell'Amministrazione e degli assessori regionali all'istruzione e formazione,

nella consapevolezza che, relativamente all'autonomia scolastica, sia necessario distinguere tra le politiche di indirizzo generale, le attività di gestione e amministrazione e la pianificazione degli interventi sul territorio.

L'auspicio è che la riforma degli organi collegiali possa portare, a riguardo, i primi elementi di chiarificazione, al fine di consentire modelli di reale interazione tra i soggetti dell'educazione e le rappresentanze della società civile e politica, nel rispetto dei principi della partecipazione democratica, indispensabile per il futuro di una scuola europea.